



Borgomanero 7 Settembre 2020

Circolare n°7/20-21

A tutto il Personale in servizio  
nell'Istituto Tecnico  
Leonardo Da Vinci

OGGETTO: DIRETTIVA PERMANENTE SULLA VIGILANZA E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D.Lgs.165/01 art.25;

Visti gli artt.2047 e 2048 del C.C.

Visto il D.L.gs.81/2008

Visto il Protocollo Dirigenziale "Rientro in Sicurezza" 2020/2021 prot.

DETERMINA

Con la presente DIRETTIVA le modalità di attuazione di tutto il personale :

- A) della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.L.vo 81/2008);
- B) della vigilanza sugli alunni minori (artt. 2047 e 2048 C.C. e art. 61 L. 312/1980 e successive modifiche) sia nelle attività in cui questi sono equiparati ai lavoratori che al di fuori di queste (art. 2, comma 1 lett. "a" D.L.vo 81/2008).

Contestualmente si forniscono istruzioni di carattere generale relative agli obblighi connessi con i predetti fondamenti dell'organizzazione scolastica.

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.L.vo 81/2008)

Allo scopo di richiamare gli impegni in questo settore si rimanda integralmente all'art. 20 del D.L.vo 81/2008 inerente gli obblighi dei lavoratori

In particolare si richiama l'attenzione sui seguenti obblighi:

1. prendere conoscenza e memorizzare:
  - A) le segnalazioni e gli avvisi d'emergenza;
  - B) il piano d'evacuazione d'emergenza e delle vie di fuga;
  - C) i numeri telefonici per i servizi esterni d'emergenza (sanitaria, antincendio, pubblica sicurezza ecc);
  - D) i fattori di rischio segnalati nei documenti di valutazione, negli avvisi e nelle comunicazioni;
  - E) osservare e, a seconda delle competenze, far osservare, le misure atte a eliminare o ridurre gli effetti dei fattori di rischio segnalati.

In caso di situazioni di rischio sopravvenute o non rilevate in precedenza, limitate ad aree circoscritte e non richiedenti l'evacuazione d'emergenza, il personale presente deve:

- A) urgentemente provvedere ad isolare o interdire l'area interessata e, ove necessario, apporre le opportune segnalazioni;



b) in caso di effettuazione di attività o lavorazioni implicanti posizioni di dislivello rispetto al pavimento del locale è assolutamente vietato salire su sedie, tavoli o altri arredi.

Il lavaggio dei pavimenti deve essere effettuato nei momenti di minimo di transito nei locali scolastici (prima dell'ingresso o dopo l'uscita degli alunni e personale docente). In caso di necessità il lavaggio può essere effettuato in altri momenti della giornata scolastica; in tal caso l'addetto opera per parti sequenziali e provvede ad interdire l'area interessata. In ogni caso l'addetto provvede ad apporre apposita segnalazione di "pavimento bagnato".

I Fiduciari /Responsabili di plesso sono delegati alla verifica della presenza e completezza delle cassette di pronto soccorso e a segnalare per iscritto al Dirigente qualunque situazione di rischio.

#### VIGILANZA SUGLI ALUNNI MINORI (ARTT. 2047 E 2048 C.C.) E ALTRE DISPOSIZIONI SULLA TUTELA DELLA SALUTE DEGLI STUDENTI

Si ricorda a tutto il personale scolastico che con l'accoglimento della domanda di iscrizione degli alunni tra la scuola e la famiglia **si crea un vincolo negoziale, un'obbligazione giuridica che ricade, nel rispetto di ruoli e funzioni su tutto il personale scolastico per tutto il periodo di permanenza dello studente nelle pertinenze della scuola e durante le uscite e i viaggi d'istruzione.**

Allo scopo di facilitare la prevenzione e riduzione di eventi dannosi per gli alunni si ricorda che il personale è chiamato ad esercitare la vigilanza/sorveglianza sugli stessi con diligenza diretta ad impedire e prevenire fatti dannosi, pertanto si richiama l'attenzione del personale sulla necessità di attuare misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli allievi.

La vigilanza è un obbligo che quindi investe tutto il personale. In via primaria esso è attribuito ai Docenti, in via secondaria, ma non meno importante, ai Collaboratori scolastici, in alcuni particolari momenti delle attività. L'obbligo della vigilanza ha, per i Docenti e per i Collaboratori, un rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio (Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623) e, quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Per chiarezza espositiva si riporta quanto dispone l'art. 2048 c.c.:

*"i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".* La responsabilità sussiste tanto nella ipotesi di atti dannosi compiuti dagli alunni nei confronti di terzi quanto nella ipotesi di danni che gli alunni possano procurare a se stessi con la loro condotta. La responsabilità viene meno allorché si provi che l'insegnante non ha potuto impedire il fatto e, quindi, si dimostri che lo stesso



ha esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta e che nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità, gli abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento (tra le tante Cass. Sez. III, 3 giugno 1993,n, 4945).

Premesso quanto sopra si richiama l'attenzione delle SS.LL. sui seguenti obblighi:

1. Gli obblighi di vigilanza sugli alunni decorrono dal momento dell'ingresso degli alunni nei locali scolastici sino all'uscita. La vigilanza è estesa anche alle attività scolastiche che si svolgono in aree, spazi o locali esterni alla scuola o in orario aggiuntivo.
2. I docenti, all'inizio delle lezioni, debbono trovarsi in aula e/o nei punti di raccolta delle classi 5 minuti prima dell'inizio legale delle attività; i docenti assistono gli studenti anche durante l'uscita al termine delle lezioni (art. 29, comma 5 CCNL).
3. Il personale collaboratore scolastico vigila, in conformità con le istruzioni ricevute, in occasione dei movimenti interni degli alunni, singoli o in gruppi.
4. In caso di attività parascolastiche, attività di integrazione formativa, visite guidate ecc, gli obblighi di vigilanza sono estesi all'intero arco temporale di durata delle dette attività, inclusi i tempi destinati ai trasferimenti individuali o collettivi.
5. Per favorire l'interiorizzazione dei comportamenti corretti, da parte degli alunni, i temi della sicurezza sono contestualizzati nella programmazione educativo didattica ordinaria;
6. Ove non diversamente disposto, la programmazione, effettuazione e verifica delle prove di evacuazione sono delegate, per ciascuna sede dell'Istituto, agli addetti al servizio di evacuazione d'emergenza in collaborazione col docente fiduciario.
7. Si ricorda che le predette prove debbono essere almeno due nell'anno scolastico; prima di effettuare le prove si consiglia di svolgere prove preventive limitatamente alle classi prime. Saranno fornite successive indicazioni.
8. Verificare sempre che la procedura comprenda istruzioni e eventuali incarichi di assistenza a favore dei soggetti diversamente abili; il fiduciario e gli addetti al servizio d'evacuazione d'emergenza e antincendio sono delegati ad individuare, nei plessi di competenza, gli addetti incaricati di fornire la predetta assistenza.
9. Fornire periodicamente informazioni agli alunni sui fattori di rischio, strutturali e comportamentali, presenti nei locali scolastici, sulla base delle indicazioni fornite dal Dirigente Scolastico e dall'RSPP..
10. Porre particolare attenzione nella vigilanza nei punti con rischio specifico:
  - ✓ transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta: i movimenti delle classi o gruppi di alunni debbono essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte ecc;
  - ✓ i docenti fiduciari sono delegati ad impartire istruzioni al personale ed agli alunni, volte a disciplinare l'uscita degli alunni dalle aule; le predette istruzioni possono

- ✓ comprendere anche l'entrata e l'uscita scaglionata per piani e per aula;
- ✓ presenza di porte, finestre, armadi ecc dotati di vetri fragili o non protetti;
- ✓ prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti: gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, davanzali, ringhiere ecc;
- ✓ locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, colonne, arredi sporgenti, maniglie di sicurezza antipanico che dovranno essere sempre apribili;
- ✓ dispositivi elettrici non protetti: cavi senza canaletta di protezione, prese aperte, interruttori, ante, cassettiere, armadi, carrelli, ascensori, tavoli o sedgole regolabili, lavagne girevoli, porte o cancelli automatici, ecc.

In tutti i casi soprarichiamati gli insegnanti ed i collaboratori scolastici forniscono agli alunni ed ai soggetti esterni le necessarie informazioni e istruzioni comportamentali.

- 1) In caso di allontanamento dell'insegnante dalla classe, l'insegnante medesimo richiederà l'intervento del collaboratore scolastico più vicino; in caso di uscita degli alunni dall'aula durante le lezioni, la vigilanza compete al collaboratore scolastico più vicino.
- 2) Gli operatori scolastici intervengono, indipendentemente dalla classe di competenza, nelle situazioni di rischio o di conflitto fra alunni.
- 3) La vigilanza è esercitata inoltre:
  - ✓ nei confronti degli alunni diversamente abili o che manifestino specifici ed accertati comportamenti di rischio; tali comportamenti dovranno essere portati all'attenzione del consiglio di classe e segnalati al Dirigente Scolastico per l'adozione di ogni eventuale provvedimento straordinario;
  - ✓ durante lo svolgimento dell'intervallo la vigilanza è svolta dal docente che ha effettuato lezione nell'ora immediatamente precedente.

Si ricorda l'importanza del rispetto dell'orario dell'intervallo stabilito, anche ai fini assicurativi in caso di incidente.

I Docenti effettueranno il cambio dell'ora con tempestività .

Si raccomanda di svolgere le operazioni di cambio d'ora con celerità e senza ritardi.

Le disposizioni della presente Direttiva vanno integrate con quanto indicato nel Protocollo per il "Rientro in sicurezza" e nel pieno rispetto delle disposizioni per la prevenzione del COVID-19 in tutto l'Istituto.

Il Dirigente Scolastico  
**Dott.ssa Serena Acciarino**  
Documento firmato digitalmente  
ai sensi del Dlgs 7 marzo 2005 n.82 e  
succ.m.i.